

ne amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 2.100,00 e un massimo di euro 6.200,00 nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.050,00 e un massimo di euro 3.100,00 in caso di studi.

10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.100,00. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'articolo 14 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.550,00.

11. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera f), in caso di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a sei mesi, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attività può essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), in caso di accertata chiusura o inattività dello studio per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attività può essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o di una nuova dichiarazione di inizio di attività.”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 8/1999

1. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 8/1999 è abrogata.

2. Al comma 6 ter dell'articolo 17 della l.r. 8/1999, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2009”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/1999

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/1999 è sostituito dal seguente:

“1. I requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure di accreditamento, nonché i tempi per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio sono definiti con regolamento di attuazione della presente legge.”.

Art. 16

Norma transitoria

1. Gli studi professionali già in esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della l.r. 8/1999, presen-

tano domanda di autorizzazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al sindaco del comune competente. Sono esclusi da tale obbligo gli studi professionali che hanno già presentato la domanda di autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2006, n. 197.

2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis), della l.r. 8/1999, l'apertura di nuovi studi o il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 8/1999 è subordinata alla presentazione della domanda di autorizzazione con dichiarazione del richiedente che attesti il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie, delle procedure di disinfezione e sterilizzazione e il possesso della dotazione minima per la gestione dell'emergenza.

3. Dopo l'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis), della l.r. 8/1999, gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a presentare domanda di autorizzazione, o, ricorrendone i presupposti, dichiarazione di inizio attività, entro i termini stabiliti dal regolamento e senza la possibilità di beneficiare dei termini di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 6, della l.r. 8/1999.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei regolamenti di attuazione della presente legge, da emanarsi per le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), entro un anno e per gli studi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), entro sei mesi, mantengono la propria validità gli atti precedentemente approvati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 8/1999.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 12 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.10.2007.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 57

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 41/2005
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 41/2005
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 47 della l.r. 41/2005
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 41/2005
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 63 della l.r. 41/2005
- Art. 7 - Norma transitoria

Art. 1

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 41/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dopo le parole: "loro affidata," sono inserite le seguenti: "e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato,".

Art. 2

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 41/2005, dopo le parole: "la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio", sono inserite le seguenti: "con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi,".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali,".

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 41/2005

1. L'articolo 41 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 41

Sistema informativo sociale regionale

1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'ammi-

nistrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.".

Art. 4

Modifiche all'articolo 47 della l.r. 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il seguente:

"2 bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE.".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il seguente:

"2 ter. L'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 41/2005

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 41/2005, sono soppresse le seguenti parole: "di profilo sociale".

2. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 41/2005 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 41/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 41/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.".

Art. 7

Norma transitoria

1. L'adeguamento dei regolamenti di cui all'articolo 47, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 41/2005 è effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 12 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2007.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 58

Modifiche all articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana), dopo le parole: "Al Presidente del Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "od a consigliere regionale da lui delegato".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 12 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2007.
